

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)

Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= Registro delle imprese di Bologna e C.F. n. 02551570373 – REA di Bologna n.347303 – Partita IVA n. 01715351209



Tel. 051-6260261 Sito www.fiscoespress.it -e-mail info@fiscoespress.it

#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

## **NOTIZIARIO**

n.

6

2023

#### PROROGHE "TREGUA FISCALE"

Come annunciato da tempo, sono state prorogate le scadenze relativamente a diverse misure facenti capo alla c.d. "tregua fiscale". Al contempo poi, sono state apportate modifiche, in prevalenza interpretative, rispetto ad alcuni istituti sempre riconducibili alle definizioni agevolate.

#### "DECRETO BOLLETTE" - NOVITÀ PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. "Decreto Bollette" proroga al 2° trimestre 2023 il credito d'imposta, già istituto fin dal 2022, a favore delle imprese "energivore" e "non energivore" riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese "gasivore" e "non gasivore" riducendolo al 20% della spesa sostenuta. Il Decreto prevede poi una serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas quali:

- i bonus sociali per chi ha Isee entro i 15.000 euro;
- I'Iva al 5% s∪ gas e teleriscaldamento;
- l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

#### **NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023**



#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



La "Legge di Bilancio 2023" ha previsto un notevole innalzamento della soglia del contante, portandolo da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023. L'innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull'ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

#### VENDITORI PORTA A PORTA: PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI

La vendita porta a porta (a domicilio) di prodotti e beni di uso comune è una delle forme di commercio che negli ultimi anni sta tornando in auge. È una tipologia di vendita che si applica ai più disparati settori (si pensi ad esempio alla vendita di scope elettriche, prodotti e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il "porta a porta"). Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio gli aspetti fiscali e previdenziali previsti per tale tipo di commercio.

segue



## PROROGHE "TREGUA FISCALE"

Come annunciato da tempo, sono state **prorogate**<sup>1</sup> le **scadenze** relativamente a diverse **misure** facenti capo alla c.d. "**tregua fiscale**"<sup>2</sup>.

Al contempo poi, sono state apportate **modifiche** – in prevalenza **interpretative** – rispetto ad alcuni **istituti** sempre riconducibili alle **definizioni agevolate**.

Di seguito si analizzano le principali novità.

PROROGHE "TREGUA FISCALE"					
	È stata definitivamente <b>ufficializzata³</b> la <b>proroga</b> di alcune <b>misure</b> relative alla " <b>tregua fiscale</b> ".				
PREMESSA	Allo stesso tempo il Decreto in esame ha in parte <b>modificato</b> , specialmente a livello <b>interpretativo</b> , diversi <b>istituti</b> facenti capo alle <b>definizioni</b> di cui alla stessa " <b>Legge di Bilancio 2023</b> ".				
PROROGA VERSAMENTI SANATORIA VIOLAZIONI	dilazioni per alcur cui rientrano:  il ravvedime la definizion Per entrambe,	ne <b>sanatorie</b> recentemente in ento speciale e ne delle irregolarità formali.	li operatori riguarda le varie strodotte nell'ordinamento, tra denza del 31.03.2023 – per il ta superata <sup>4</sup> come segue:		
FORMALI E RAVVEDIMENTO SPECIALE		RAVVEDIMENTO SPECIALE	SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI		
	Nuova scadenza	<b>30.09.2023</b> (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	31.10.2023		
	Vi sono poi m quanto dovuto. N	· ·	possibilità di <b>rateizzazione</b> di		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2023 in vigore dal 31.03.2023.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> di cui alla Legge 197/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30.03.2023 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> art. 19 del D.L. 34/2023.

segue



•	per i <b>200 euro</b> dovuti per sanare <b>ogni annualità</b> in cui sono stati commessi <b>errori</b>
	formali

- ✓ viene modificata solo la data per il versamento della prima rata (31.10.2023),
- ✓ mentre la seconda resta ferma al 31.03.2024,
- per il ravvedimento speciale, le somme dovute, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, devono essere versate come segue a scadenze diverse a seconda dell'annualità di riferimento:

NUMERO RATA	SCADENZA
Prima	<b>30.09.2023</b> (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)
Seconda	31.10.2023
Terza	30.11.2023
Quarta	20.12.2023
Quinta	31.03.2024
Sesta	30.06.2024
Settima	30.09.2024
Ottava	20.12.2024
* II 30.09.2023 cade di sab	pato

Da notare che, relativamente agli importi oggetto di dilazione relativi al ravvedimento speciale, sulle rate successive alla prima sono **dovuti** gli **interessi**, nella misura del **tasso del 2% annuo**.

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con riguardo al **perimetro applicativo** del **ravvedimento speciale**<sup>5</sup> viene **specificato** che:

sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni:

a)

- rilevabili tramite i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni6,
- ♦ di **natura formale** definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> art. 21, commi 1 e 2 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972,

segue



		detto al precedente paragrafo <sup>7</sup>					
		Sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto d					
		ravvedimento <sup>8</sup> :					
	b)	commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e					
		ai precedenti,					
		<ul> <li>purché la dichiarazione del periodo d'imposta di riferimento sia stata</li> </ul>					
		validamente presentata (non omessa)					
		er quanto riguarda, invece, le <b>esclusioni</b> dal ravvedimento speciale viene lito che:					
	a)	Non sono regolarizzabili le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale <sup>9</sup> (di cui al quadro RW)					
		Sono <b>ricomprese</b> nella <b>regolarizzazione</b> le violazioni relative:					
	b)	all'IVIE e all'IVAFE <sup>10</sup> ,					
		che non siano rilevabili dai controlli automatizzati <sup>11</sup> , nonostante la violazione					
		dei predetti <b>obblighi</b> di <b>monitoraggio</b>					
	Con	riguardo alla chiusura agevolata dei contenziosi fiscali $^{12}$ , viene spostata					
	in av	in avanti la data di scadenza per il perfezionamento della procedura. La presentazione della <u>domanda di definizione</u> e il pagamento degli importi dovuti					
PROROGHE	-						
DEFINIZIONE LITI	I deve avvenire <b>entro il U2.10.2023</b> <sup>13</sup> (il 30.09.7023 cade di sabato)						
PENDENTI							
		Resta difatti ammesso, nel caso in cui gli <b>importi dovuti superino i 1.000 euro</b> ,					
		gamento rateale <sup>14</sup> , il quale deve avvenire in un massimo di <b>20 rate</b> di pari					
	impo	orto (in 5 anni), con le <b>scadenze</b> che <b>variano</b> a seconda dell' <b>annualità di</b>					

 $<sup>^{7}</sup>$  ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ordinariamente previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997.

<sup>9</sup> di cui all'art. 4 del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990.
10 ex art. 19, commi 13-17 e 18-22 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> come da citato art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> art. 1, commi 186-205 della Legge 197/2022.

<sup>13</sup> invece che entro il 30.06.2023.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste per dell'art. 8 del D.lgs. 218/1997.

segue



riferimento (le prime tre nel 2023 e le altre successivamente), come segue:

SCADENZA RATE DA VERSARE			
2023 le prime tre rate	Anni successivi al 2023 dalla quarta rata		
02.10 (il 30.09 è sabato)	31.03		
31.10	30.06		
20.12	31.10		
	20.12		

Altre modifiche temporali sono quelle che riguardano:

- ◆ la sospensione delle controversie definibili<sup>15</sup>. In tal caso il processo sarà
  sospeso fino al 10.10.2023<sup>16</sup> ed entro la stessa data il contribuente avrà l'onere
  di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la
  controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli
  importi dovuti o della prima rata;
- la sospensione dei termini
  - √ di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché
  - ✓ di proposizione del controricorso in Cassazione,
     che, per le controversie definibili, scadono tra il 01.01.2023<sup>17</sup> e il 31.10.2023<sup>18</sup>.
     Tale sospensione durerà infatti 11 mesi (invece che i precedenti 9);
- l'eventuale diniego di definizione agevolata, che deve essere notificato entro il 30.09.2024 (con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali)<sup>19</sup>;
- il termine per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame,

<sup>15</sup> che si ricorda non avviene in automatico bensì solamente se il contribuente ne fa apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> e non fino al 10.07.2023, come precedentemente previsto.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> data di entrata in vigore della Legge 197/2022.

 $<sup>^{\</sup>rm 18}$  non più il 31.07.2023, come accadeva ante D.L. 34/2022

<sup>19</sup> si ricorda che il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia e, nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

segue



con la **conciliazione**<sup>20</sup> delle liti aventi ad oggetto atti impositivi<sup>21</sup>

- ✓ pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, e
- √ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, parimenti spostato al 02.10.2023 (il 30.09.2023 cade di sabato);



In merito alle possibili **conciliazioni** viene inoltre disposto<sup>22</sup> che risultano **definibili**, come previsto dalla "Legge di Bilancio 2023"<sup>23</sup>, anche le **controversie pendenti al 15.02.2023** (sempre innanzi alle corti di giustizia

tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi ed in cui è parte l'Agenzia delle Entrate).

- il termine per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame, con la definizione transattiva delle liti<sup>24</sup>
  - ✓ pendenti in Cassazione<sup>25</sup>,
  - ✓ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate

sempre fissato al 02.10.2023 (il 30.09.2023 cade di sabato).

DEFINIZIONE	CASISTICA	SCADENZA D.L. 34/2023	
	Presentazione istanza e versamento importo dovuto	<b>02.10.2023*</b> (prima o unica rata)	
liki nandanki	Sospensione processi	10.10.2023	
Liti pendenti	Termini impugnazione pronunce impugnabili al 01.01.2023	Termine di <b>11 mesi</b> <sup>26</sup>	
	Diniego definizione	30.09.2024	
Conciliazione agevolata	Nuova definizione atti impositivi pendenti al 15.02.2023	02.10.2023*	

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> di cui all'art. 48 del D.lgs. 546/1992.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> art. 1, commi 206-212 della Legge 197/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> art. 17, comma 2 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 211 della Legge 197/2022.

 $<sup>^{24}\,\</sup>text{come}$  previsto dall'art. 1, commi 213-218 della Legge 197/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 546/1992.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> se il termine di scadenza ricade nel periodo 01.01.2023-31.10.2023.

segue



	Rinuncia giudizi in Cassazione	Perfezionamento procedura	02.10.2023*		
	*il 30.09.2023 cade di sabato				
	procedimento di a	he gli <b>avvisi di accertamento</b> , co			
NOVITÀ ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	<ul> <li>non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023,</li> <li>divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 02.01.2023 – 15.02.2023,</li> <li>sono definibili entro il 30.04.2023<sup>29</sup>.</li> <li>D'altro canto, per gli avvisi di accertamento e di rettifica e liquidazione:</li> <li>definiti in acquiescenza<sup>30</sup> nel medesimo periodo 02.01.2023 – 15.02.2023,</li> <li>per i quali al 31.03.2023<sup>31</sup> è in corso il pagamento rateale,</li> <li>gli importi ancora dovuti per le sanzioni possono essere rideterminati, su</li> </ul>				
	delle sanzioni a 1/1	8 di quanto irrogato <sup>32</sup> .			
	consegnati entro	stabilito <sup>33</sup> , con una <b>norma interpretativa</b> , che per i <b>PVC il 31.03.2023</b> la definizione agevolata vale <b>anche on adesione</b> relativo agli avvisi di accertamento <b>notificati</b>			
	successivamente a tale data di fine marzo (sulla base delle risultanze des stessi processi verbali).				
REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI ISTITUTI DEFLATTIVI	Modificata <sup>34</sup> anche la disposizione che permette di rimediare alle omissioni relative ad alcuni istituti deflattivi <sup>35</sup> .				

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> art. 17, commi 1 e 3 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> art. 1, commi 179-185 della Legge 197/2022.

 $<sup>^{\</sup>rm 29}$  30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997.

<sup>31</sup> data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 182 della "Legge di Bilancio 2023".

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> art. 21, comma 3 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> art. 17 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> art. 1, commi 219-221 della Legge 197/2022.

segue



In particolare, si stabilisce che la procedura in esame possa essere **azionata** solamente per le rate che, al 01.01.2023:

risultano **scadute** 

non hanno visto notificata la relativa cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione

Si ricorda che, sulla base della disposizione in esame, è stato consentito di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ossia:

REGOLARIZZAZIONE
OMESSO O CARENTE
VERSAMENTO DI
SOMME RIFERITE A
TRIBUTI AMMINISTRATI
DALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE

- rate successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di:
  - ✓ accertamento con adesione<sup>36</sup>,
  - √ acquiescenza³¹ agli avvisi di
    - o accertamento,
    - o rettifica e
    - o liquidazione,
  - √ reclamo o mediazione<sup>38</sup>;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali<sup>39</sup>

<sup>36</sup> disciplinato dal D.lgs. 218/1997, istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> ex art. 15 del già citato D.lgs. 218/1997, con la quale il contribuente ha l'opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell'acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

<sup>38</sup> ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6 del D.lgs. 546/1992. SI ricorda che la procedura in esame si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall'art. 19 del D.Lgs 546/1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 01.01.2016)

<sup>39</sup> di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.lgs. 546/1992, ossia il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

segue



		con l'integrale versamento (senza compensazione) di		
		quanto dovuto a titolo di imposta, quindi <b>senza</b>		
		sanzioni e interessi, entro il 31.03.2023;		
		oppure anche in un massimo di 20 rate di pari importo		
	COME	versando in questo caso gli <b>interessi legali</b> , calcolati		
	SI PERFEZIONA LA	dal giorno successivo al termine per il versamento		
	REGOLARIZZAZIONE	della prima rata, sull'importo di quelle successive alla		
		prima, aventi scadenza:		
		√ il 30 giugno,		
		✓ il 30 settembre,		
		√ il 20 dicembre e		
		✓ il 31 marzo di ciascun anno;		
		L'ufficio competente procede all' <b>iscrizione a ruolo dei residui</b>		
		importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché		
		della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti,		
	MANCATO	pari al 30% delle somme dovute (da applicare sul residuo		
	PERFEZIONAMENTO DELLA	importo dovuto a titolo di imposta).		
REC	REGOLARIZZAZIONE	In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine		
		di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a		
		quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o		
		parziale di quanto dovuto.		
		The state of the s		

**CAUSA SPECIALE DI** 

NON PUNIBILITÀ PER I REATI TRIBUTARI

#### NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI



Infine, vi è una disposizione 40 per cui i **reati** di:

omesso versamento di ritenute dovute o certificate<sup>41</sup>

omesso versamento di IVA<sup>42</sup>

indebita compensazione (per i soli crediti "non spettanti" 43)44

non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti per uno qualsiasi degli istituti della "tregua fiscale" 45. Ciò, però, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

A questo fine il contribuente deve:

- dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede
  - ✓ dell'avvenuto versamento delle somme dovute, o
  - ✓ in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata, e
- contestualmente, informare l'Agenzia delle Entrate
  - ✓ dell'invio della predetta comunicazione,
  - ✓ indicando i **riferimenti** del relativo **procedimento penale**.

Il processo di merito è sospeso, dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della **corretta definizione** della procedura e

dell'integrale versamento delle somme dovute, ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

40 art. 22 del D.L. 34/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> art. 10-bis del D.L. 74/2000.

<sup>42</sup> art. 10-ter del D.L. 74/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> ex art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997.

<sup>44</sup> art. 10-quater, comma 1 del D.L. 74/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> art. 1, commi 153-158 e 166-252 della Legge 197/2022.

segue



#### "DECRETO BOLLETTE" - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. "Decreto Bollette" <sup>46</sup> **proroga al 2° trimestre 2023** il credito d'imposta, già istituto fin dal 2022, a favore delle imprese cd. "**energivore**" e "**non energivore**" riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese cd. "**gasivore**" e "**non gasivore**" riducendolo al 20% della spesa sostenuta.

Il Decreto prevede poi una serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas quali:

- i bonus sociali per chi ha Isee entro i 15.000 euro;
- ♦ l'Iva al 5% su gas e teleriscaldamento;
- l'istituzione di un contributo a favore dei clienti domestici, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

Di seguito si analizzano le principali novità.

	<ul> <li>"DECRETO BOLLETTE" - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE</li> </ul>
PREMESSA	Il Governo, nell'ambito di una serie di recenti decreti susseguitisi nel tempo <sup>47</sup> , ha introdotto e prorogato dei <b>crediti d'imposta</b> alle imprese finalizzati a <b>contenere i rincari nel costo dell'energia elettrica</b> e del <b>gas naturale</b> per tutto il 2022 e per il primo trimestre 2023.  Il c.d. "Decreto Bollette", in vigore dal 31.03.2023, <b>estende</b> il riconoscimento del <b>beneficio</b> anche alle <b>spese sostenute nel 2º trimestre 2023</b> . L'entità del credito questa volta è più contenuta, contrariamente a quanto avvenuto per il primo trimestre.
CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	Per quanto riguarda le <b>imprese "energivore"</b> :  • il <b>credito d'imposta</b> sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia elettrica) è <b>pari al 20</b> % <sup>48</sup> della relativa spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023;

 $<sup>^{\</sup>rm 46}$  D.L. 34/2023 pubblicato sulla G.U. del 30.03.2023.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> DL 4/2022, cd. "Sostegni-ter"; DL 17/2022 cd. "Decreto Energia"; D.L. 21/2022, cd. "Decreto Ucraina"; DL 50/2022, cd. "Decreto Aiuti"; DL n. 115/2022 c.d. "Decreto Aiuti-bis"; DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter"; DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater"; L. 197/2022 c.d. "Legge di Bilancio 2023".

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> in luogo del 45% previsto sul primo trimestre.

segue



• il **requisito soggettivo** (anche considerando eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa) è:

# costo per kW/h del 1° trimestre 2023 > costo per kW/h del 1° trimestre 2019



Il costo per kWh va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore.

In merito alle **imprese** "non energivore":

- il credito d'imposta è pari al 10%<sup>49</sup> della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nel 2° trimestre 2023;
- il **requisito soggettivo** rimane il **medesimo** visto per le imprese energivore.

Il beneficio spetta alle imprese "non energivore" dotate di un contatore di energia elettrica di **potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW**<sup>50</sup>.

## A favore delle imprese "gasivore" il credito d'imposta:

- spetta per il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (è escluso il consumo per il riscaldamento, mentre è incluso il gas utilizzato nei motori a gpl/metano);
- è pari al 20% della relativa spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023<sup>52</sup>.

#### CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI GAS NATURALE

Il **requisito richiesto** (da riferire all'andamento dei prezzi sul mercato generale, cd. "MI-GAS") è:

Incremento prezzo medio gas a mc del 1° trim. 2023 > 30% prezzo medio del 1° trim. 2019

In relazione alle imprese "non gasivore":

• il **requisito d'accesso** rimane il **medesimo** visto per le imprese gasivore;

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> in luogo del 35% previsto sul 1° trimestre 2023.

<sup>50</sup> in precedenza, era richiesta una potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> come definite dall'articolo 3 del D.M. MITE 21.12.2021.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> in luogo del 45% riconosciuto per il primo trimestre 2023.

segue



• il credito d'imposta è anch'esso **pari al 20%**53 della spesa per il gas consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici non termoelettrici.



Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

I bonus energetici non sono tassati ai fini dei redditi/Irap.

È ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purché non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto.

### CARATTERISTICHE DEI CREDITI

Le imprese "non energivore" e quelle "non gasivore", ove si siano rifornite (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel 2º trimestre del 2019, possono chiedere al venditore stesso, di consegnare loro una comunicazione riportante:

- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023;
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica (per imprese non energivore);
- con contenuto della comunicazione e sanzioni per l'inottemperanza definite dall'ARERA.

 $<sup>^{53}</sup>$  in luogo del 45% previsto sul 1° trimestre.

segue



		CREDITO D'IMPOSTA						
Soggetti	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	1° trimestre 2023	2° trimestre 2023		
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%	20%		
Imprese non energivore				30%	35%	10%		
Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%	20%		
Imprese non gasivore								

Confermati per il **secondo trimestre 2023**:

- il potenziamento delle **agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica**<sup>54</sup>:
  - ✓ ai clienti domestici economicamente svantaggiati;
  - ✓ a quelli in gravi condizioni di salute, nonché
- la compensazione per la fornitura di gas naturale.

## BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS



Lo **sconto** sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**) fino a **15.000 euro**<sup>55</sup>.

Il **riconoscimento** avviene in **automatico** (senza dover presentare alcuna specifica istanza). È sufficiente aver **prodotto la dichiarazione sostitutiva unica** (**Dsu**) e aver ottenuto l'attestazione dell'Isee.

#### Per le **forniture**:

dirette	lo sconto	è	attribuito	nella	bolletta	mediante
	applicazior	ne d	della comp	onent	e tariffario	negativa

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> riconosciute ai sensi dell'art. 3, c. 9, D.L. 185/2008.

<sup>55</sup> soglia così innalzata, rispetto ai precedenti **12.000 euro**, dall'ultima legge di bilancio, art. 1, comma 17 della Legge 197/2022.

segue



#### indirette

(generalmente, le forniture di gas condominiali, centralizzate) il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale

Viene **ampliata** la platea dei **destinatari** del **bonus sociale**, intervenendo sulla disposizione che riconosce **l'accesso alla tariffa agevolata** per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai **nuclei familiari**:

- con almeno 4 figli a carico, e
- Isee non superiore a 20.000 euro<sup>56</sup>. Peraltro, dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno, tale valore è innalzato a 30.000 euro.

Altri tre mesi di metano e teleriscaldamento con Iva più leggera. Sarà applicata:

- l'aliquota del 5%<sup>57</sup>;
- anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili
  e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi
  dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Se si usa il sistema dei consumi stimati, l'Iva è al 5% anche sulla differenza che emerge dagli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi.

#### RIDUZIONE IVA E ONERI GENERALI NEL SETTORE GAS SECONDO TRIMESTRE 2023

La **stessa aliquota** ridotta si applica anche:

- alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia<sup>58</sup>;
- alle forniture di servizi di teleriscaldamento<sup>59</sup>.

Per quanto riguarda gli **oneri generali di sistema per il settore del gas**, anche nel **secondo trimestre ne è assicurato l'azzeramento**.



**Unica eccezione**, conseguente alla riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, è la diminuzione del contributo riconosciuto agli **scaglioni** 

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> comma 9-bis dell'articolo 3, DI 185/2008, citato.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> anziché quella del 10% ordinariamente prevista.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> articolo 16, comma 4, Dlas 115/2008.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> per le disposizioni di attuazione, si veda il <u>provvedimento 15.02.2023</u>.

segue



	di consumo fino a 5mila metri cubi all'anno, che viene confermato per il solo				
	mese di aprile e in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre				
	precedente.				
	Introdotto un nuovo <b>contributo per i clienti domestici residenti diversi da quelli</b>				
	titolari del bonus sociale.				
	La <b>quota</b> sarà <b>fissa per tutti</b> , differenziata però in base alle <b>zone climatiche</b> <sup>60</sup> ,				
	presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde.				
CONTRIBUTO IN	In particolare, spetta:				
QUOTA FISSA	dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023;				
IN CASO DI PREZZI DEL GAS ELEVATI	• qualora, con riferimento a ciascuno di quei tre mesi, la media dei prezzi				
	giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso risultasse superiore alla				
	soglia di 45 euro/MWh.				
	I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale,				
	sulla base del quale l'Arera dovrà determinare le modalità applicative e				
	l'entità del beneficio.				
	La "Legge di Bilancio 2023" 61 ha istituito un contributo di solidarietà				
	straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, in capo ai				
	soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita,				
	attività di:				
	produzione di energia elettrica o gas metano;				
CONTRIBUTO DI	estrazione di gas naturale				
SOLIDARIETÀ	rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale				
TEMPORANEO	produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi				
	importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi				
	beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita				
	Il contributo è <b>determinato</b> applicando un' <b>aliquota pari al 50%</b> su <b>una base</b>				
	imponibile che, di fatto, è costituita dagli "extraprofitti", questa, infatti, è pari				
	all'ammontare di <b>reddito</b> relativo al <b>periodo di imposta antecedente</b> a quello				

 <sup>60</sup> articolo 2, Dpr 412/1993.
 61 articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

segue



in corso al **01.01.2023** che **eccede**, per **almeno il 10%**, la **media** dei medesimi redditi conseguiti nei 4 periodi di imposta precedenti<sup>62</sup>.

Il "Decreto bollette" **ridetermina la base imponibile** ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo:

l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali a, nel limite del 30% delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In tale circostanza, ossia nel caso di **esclusione** degli **utilizzi di riserve** dal reddito complessivo 2022, allo stesso modo vanno **esclusi dal calcolo** della **media** dei redditi conseguiti nei 4 periodi d'imposta antecedenti gli utilizzi di riserve che hanno concorso al reddito in quelle annualità, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel 2022.

## TASSAZIONE AGROENERGIA

Per il **periodo d'imposta** in corso al **31.12.2022**, vi è un'importante **modifica** alla **normativa** fiscale riguardante la **produzione di energia elettrica da fonti agroforestali** (in particolar modo, biogas), allo scopo di calmierare gli effetti della crisi energetica sulle imprese agricole.

Viene stabilito un preciso **paletto** affinché la **tassazione** avvenga sulla base dei **valori del 2021** (prima dell'impennata dei costi energetici), infatti:

- ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre
   i limiti fissati perché le attività si considerino produttive di reddito agrario<sup>63</sup>;
- la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta è data dal minor valore tra
  - ✓ il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Arera;
  - √ il valore di 120 euro/MWh.

<sup>62</sup> Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del Tuir, senza considerare: (i)l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, (ii)la deduzione conseguita per effetto della "agevolazione ACE".

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> art. 1, comma 423 della Legge 266/2005.

## NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



#### Per i contributi:

• istituiti al 31.03.2023<sup>64</sup>, ed

#### AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

• erogati negli anni 2023 e 2024.

viene dato **via libera** al **cumulo** tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), a condizione che le norme che regolano quest'ultimo lo consentano.



La **somma** dei due **benefici**, in ogni caso, non **deve superare il 100%** della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

<sup>64</sup> la data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

segue



#### **NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023**

La "Legge di Bilancio 2023" ha previsto un notevole innalzamento della soglia del contante, portandolo da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023. L'innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull'ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

#### Resta fermo, invece, il tetto massimo:

- di 3.000 euro per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro),
- di 1.000 euro previsto nell'ambito del servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer").

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio le novità.

## NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite per l'uso dei contanti si è innalzato da 2.000 a **5.000 euro** (per l'esattezza a **4.999,99 euro**).

L'innalzamento della soglia, inizialmente previsto nell'ambito del cd. decreto Aiuti-quater<sup>65</sup> è stato poi inserito nella Legge di Bilancio 2023<sup>66</sup>, soglia che, tra l'altro, sarebbe dovuta scendere – e non salire – a 999,99 euro, come definito nella Legge di Bilancio 2020 per il 2023.

#### **PREMESSA**



Per pagamenti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, resta obbligatorio il ricorso a pagamenti elettronici o comunque tracciabili (carte di credito o debito, prepagate, bonifici bancari e postali, assegni).

Il perimetro applicativo della disposizione non si estende, invece:

- alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro) e di conseguenza resta confermata la soglia di euro 3.000;
- alla disciplina relativa al limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer") che vede quindi confermato il limite pari a €  $1.000^{67}$ .

<sup>65</sup> D.L. 176/2022.

<sup>66</sup> Legge n. 197/2022 che modifica l'ex articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 231 del 2007 che stabiliva il tetto massimo per l'uso dei contanti a 1.999,99 euro (ovvero a 2.000 euro di fatto).

<sup>67</sup> art. 49, comma 2 del D.lgs. 231/2007.

segue



Appare utile ripercorrere brevemente l'excursus della **soglia all'uso del contante**, oggetto di numerose variazioni da parte del legislatore nel corso degli ultimi anni.

LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI		
Periodo	Tetto contante	
Fino al 25.12.2002	€ 10.329,14	
Dal 26.12.2002 al 29.04.2008	€ 12.500	
Dal 30.04,2008 al 24.06.2008	€ 5.000	
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.500	
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	€ 5.000	
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	€ 2.500	
Dal 06.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000	
Dall'01.01.2016 al 30.06.2020	€ 3.000	
Dall'01.07.2020 al 31.12.2022	€ 2.000	
Dall'01.01.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)	

#### Il limite al trasferimento:

- del **denaro** contante,
- o di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera,

### LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima di 5.000 euro si applica, quindi, non solo per l'acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, per le donazioni.

Pertanto, sono **irrilevanti le ragioni** che hanno determinato il pagamento in contanti, il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il pagamento si riferisce.

I limiti sono applicati ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo:

segue



- tra "soggetti diversi" 68, costituenti distinti centri di interesse 69,
- siano esse persone fisiche o giuridiche,
- diversi da Istituti bancari, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica (Imel).

#### Esempio

Sono considerati trasferimenti tra soggetti diversi, quelli intercorsi tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- la società controllata e la società controllante:
- il legale rappresentante della società e il socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Diversamente, non si tratta di soggetti diversi e quindi il tetto al contante non deve essere considerato (stesso centro di interessi) in caso di:

#### Esempio

- prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente;
- prelevamento dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica;
- conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi **è vietato** anche quando **è effettuato con più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono "artificiosamente frazionati" 70.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Nell'ambito delle **FAQ** disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per "**soggetti diversi**" si intendono entità giuridiche distinte.

<sup>69</sup> GdF Circolare 83607/2012.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> art. 49 del D.lgs. 231/2007. Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (art. 1, comma 2, lettera v) del D.lgs. 231/2007). Tuttavia, la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, in quanto, anche oltre tale termine la normativa

#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



Non costituisce esecuzione di operazione "artificiosamente frazionata" e non vi è quindi nessuna violazione:

- nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry");
- nell'ipotesi in cui una pluralità di pagamenti distinti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

Resta comunque **ferma la possibilità** dell'Amministrazione finanziaria di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di **eludere il divieto legislativo**.

CASI PARTICOLARI ANALIZZATI	CHIARIMENTO MEF	
Prestazione professionale continua	In caso di incarico professionale con durata annuale si ritiene lecito frazionare il pagamento (es. 7.200 euro annui) in più acconti mensili in contanti (es. 600 euro x 12) regolarmente fatturati.	
Prelievi e versamenti in c/c	configura invece nell'eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso) o versare contanti per importi superiori a € 5.000.  Per essere rilevante, il trasferimento va inteso a titolo definitivo e non quale mera detenzione per conto di terzi	
Mera detenzione		

fa comunque salva la possibilità di qualificare l'operazione come "artificiosamente frazionata" quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

NTI E NOVITÀ FISCALI



	società per successivo versamento in banca, in quanto non	
	vi è alcun "animus possidendi"	
	L'utilizzo degli assegni non ha subito modifiche a seguito della Legge di Bilancio 2023.  La disciplina sull'utilizzo degli assegni <sup>71</sup> prevede che le banche e le Poste siano tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.	
	I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:	
UTULTTO DECU	<ul> <li>a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla Banca / Poste;</li> </ul>	
UTILIZZO DEGLI ASSEGNI	<ul> <li>pagando 1,50 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno</li> </ul>	
ASSESTA	richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.	
	Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro.	
	Inoltre:	
	<ul> <li>sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);</li> </ul>	
	<ul> <li>sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo),</li> </ul>	
	è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.	
SANZIONI SUPERAMENTO	Nell'aggiornare il tetto al denaro contante, la <b>Legge di Bilancio 2023 ha omesso</b> di intervenire anche sul <b>minimo edittale della sanzione</b> prevista per i trasferimenti	
	G. I. S. T. S. I. S. G.	

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

segue



#### SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE

di contante in misura superiore al limite<sup>72</sup>, che è dunque **rimasta invariata** e continua a prevedere una **sanziona minima di 1.000 euro** per le violazioni commesse a partire dall'1° gennaio 2022.



In caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato, **non solo chi paga**, ma **anche chi accetta il pagamento.** 

Nel dettaglio, le **sanzioni** sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono così riepilogate:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE
Utilizzo denaro contante e titoli al portatore oltre soglia	<ul> <li>Da 1.000 a 50.000 euro</li> <li>Da 5.000 a 250.000 euro per violazioni connesse</li> <li>a importi superiori a 250.000 euro</li> </ul>
Comunicazione infrazioni uso del contante	Da 3.000 a 15.000 euro

Le irregolarità in tema di trasferimento di contante possono essere sanate attraverso oblazione,<sup>73</sup> che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo (vale a dire il 2%).

In questi casi non si applica la sanzione minima<sup>74</sup>.

L'oblazione deve avvenire **entro il termine di 60 giorni dalla contestazione** immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

NON SONO
OGGETTO
DI
OBLAZIONE

Le violazioni di importo

superiore a 250.000 euro

La mancata comunicazione alle RTS (professionisti)

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Art. 63 del D.lgs. 231/2007.

<sup>73</sup> Art. 16 della Legge 689/1981 richiamata dall'art. 60 del D.lgs. 231/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Nota Mef del 5 agosto 2010.

segue





Per chi attua condotte unitarie, sia esse commissive od omissive, che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico, il quale prevede l'irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Al fine di **non ostacolare operazioni collegate alla presenza del turismo** nel nostro Paese è stata prevista la **possibilità**, per gli **acquirenti stranieri** che vogliono utilizzare i contanti oltre il limite di 5.000 euro, di superare tale soglia a condizione che:

- l'importo non ecceda la soglia "maggiorata" di 15.000 euro,
- vengano rispettati alcuni adempimenti<sup>75</sup>.

In particolare, la movimentazione del denaro contante deve riguardare vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate:

#### UTILIZZO DEL CONTANTE PER OPERAZIONI **LEGATE AL** TURISMO

- da **commercianti**<sup>76</sup>
- e da **agenzie di viaggi**<sup>77</sup>.



Le operazioni devono interessare cittadini stranieri che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (**UE / extra UE / SEE**).

Gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo che intendono avvalersi ti tale possibilità, sono tenuti a:

- comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate (con apposito Modello) il numero di conto corrente su cui transiteranno le somme di denaro;
- acquisire, al momento dell'operazione:
  - la copia del passaporto del cliente

<sup>75</sup> Art. 3 del D.L. 16/2012.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Art. 22 del D.P.R. 633/1972.

<sup>77</sup> Art. 74-ter del D.P.R. 633/1972.

#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



- ✓ e un'apposita autocertificazione, attestante che l'acquirente non è un cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- versare, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il denaro contante incassato sul proprio conto corrente (comunicato all'Agenzia) e consegnare alla banca, copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate;
- ◆ Comunicare annualmente, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino al limite massimo ammesso di 15.000 euro<sup>78</sup>, effettuate nell'anno precedente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello "comunicazione polivalente".

<sup>78</sup> con riferimento al limite massimo, per la comunicazione annuale relativa alle operazioni effettuate nel 2022, rilevano i pagamenti in contanti fino a € 14.999,99.

segue



## VENDITORI PORTA A PORTA

## PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI

#### Introduzione

La vendita porta a porta (a domicilio) di prodotti e beni di uso comune è una delle forme di commercio che negli ultimi anni sta tornando in auge. È una tipologia di vendita che si applica ai più disparati settori (si pensi ad esempio alla vendita di scope elettriche, prodotti e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il "porta a porta").

Sotto il profilo fiscale, per i venditori porta a porta è previsto un regime di tassazione peculiare.

Nel dettaglio, ai fini dichiarativi gli stessi sono tenuti:

- soltanto alla presentazione del modello IVA, qualora dotati di partita IVA, mentre
- in ogni caso **non presentano il modello Redditi**, in quanto soggetti ad una **ritenuta** a titolo d'**imposta** in misura pari al **23**%.

Gli incaricati porta a porta, inoltre, **non sono soggetti agli ISA**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio gli aspetti fiscali e previdenziali previsti per tale tipo di commercio.

#### INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Che cosa è la vendita porta a porta e chi è il venditore a domicilio?
- 2. Quali sono i profili fiscali della vendita porta a porta?
- 3. Quali sono i profili previdenziali della vendita porta a porta?
- 4. Quali sono gli adempimenti dell'impresa mandante?

segue



### DOMANDE E RISPOSTE

#### D.1. CHE COSA È LA VENDITA PORTA A PORTA E CHI È IL VENDITORE A DOMICILIO?

**R.1.** La vendita a domicilio è una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata mediante la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale, oppure nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Si tratta, quindi, di una particolare forma di commercio realizzata mediante il lavoro di un incaricato alle vendite che normalmente agisce senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'impresa mandante (avente sede nazionale o estera), e fuori dall'inquadramento degli agenti di commercio.

Il venditore porta a porta, dunque, è definito come un incaricato alla vendita diretta a domicilio<sup>79</sup>.

A questo riguardo, per "**vendita diretta a domicilio**" si intende quella **forma speciale di vendita al dettaglio** e di **offerta di beni e servizi**, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso:

il domicilio del consumatore finale, oppure

**nei locali nei quali il consumatore si trova**, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago

Il venditore porta a porta è quel soggetto che con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la **raccolta di ordinativi di acquisto:** 

- presso privati consumatori;
- per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

Sotto il **profilo formale**, l'attività di vendita diretta a domicilio può essere **svolta** dal soggetto **in possesso**:

- del tesserino di riconoscimento<sup>80</sup>, che:
  - o deve essere numerato ed aggiornato annualmente;
  - o deve contenere la fotografia dell'incaricato alle vendite;
  - o indica la sede e i prodotti oggetto dell'attività dell'impresa mandante;
  - o reca la **firma** del **responsabile** della stessa impresa.

<sup>80</sup> articolo 19 co. 5 e 6 del D. Lgs. n. 114/1998.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> articolo 1, Legge n. 173/2005.

segue



Il tesserino, ovviamente, va restituito nel caso in cui l'incarico per la vendita a domicilio sia oggetto di rinuncia o revoca:

dei requisiti di onorabilità previsti<sup>81</sup>.


Non rientra in tale disciplina, invece, l'attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali di:

- prodotti e/o servizi finanziari;
- prodotti e/o servizi assicurativi;
- contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.

Sono altresì **vietate** le "**vendite piramidali**"82, ossia quelle in cui oggetto dell'attività è il **reclutamento di nuovi venditori**, e non già la vendita dei prodotti dell'impresa mandante.

Ai fini degli adempimenti fiscali il venditore porta a porta è considerato:

- se sussiste un vincolo di subordinazione: un vero e proprio dipendente della casa mandante (con applicazione del relativo CCNL);
- in assenza di un vincolo di subordinazione:
  - o un lavoratore occasionale: se il reddito al netto della deduzione;
  - o **nel caso di superamento di quest'ultima soglia**, il soggetto ha l'obbligo di dotarsi della partita IVA ed emettere e-fattura per certificare le proprie prestazioni.



<sup>81</sup> articolo 19 co. 4 del D. Lgs. n. 114/1998.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> articolo 5 Legge n. 173/2005.

#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



È qui solo il caso di ricordare che l'attività del venditore porta a porta può essere svolta anche per il tramite di un contratto di agenzia: in questo caso il soggetto avrà tutti gli obblighi di un normale agente mandatario. Per tale fattispecie non è necessario uno specifico approfondimento, poiché trovano applicazione tutti i relativi istituti, sia fiscali che previdenziali<sup>83</sup> che ancora civilistici<sup>84</sup>, ai quali si rimanda.

#### D.2. QUALI SONO I PROFILI FISCALI DELLA VENDITA PORTA A PORTA?

- **R.2.** Il reddito imponibile del venditore porta a porta che opera **in assenza di un vincolo di subordinazione** si determina sommando gli importi percepiti dallo stesso a titolo di:
  - provvigioni sugli affari eseguiti;
  - eventuali premi o incentivi.

Sull'imponibile così determinato viene applicata una **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** con aliquota pari al primo scaglione di reddito **(23%)**. Tale ritenuta deve però essere applicata, come anticipato sull'ammontare delle **provvigioni percepite**, le quali sono però **ridotte del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle **spese** di produzione del reddito.

Le modalità di determinazione della ritenuta sono le seguenti:

Provvigioni + Premi + Inventivi	
=	
Reddito imponibile lordo	
(-)	
Deduzione forfettaria (22%)	
=	
Reddito imponibile netto	
*	
23%	

<sup>83</sup> obbligo di iscrizione all'Enasarco ed all'Inps IVS; Firr; ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> in generale contratti fanno riferimento agli Accordi collettivi di categoria.

segue



= Ritenuta a titolo d'imposta

Se il **reddito imponibile** netto, nel corso dell'anno, **non supera i 5.000 euro** (provvigioni pari ad 6.410,26 euro) l'incaricato si considera "**occasionale**", ed è quindi **dispensato:** 

- dall'onere di apertura della partita IVA;
- dall'applicazione dell'IVA a rivalsa sulle provvigioni percepite;
- dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi appunto di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta<sup>85</sup>;
- dall'applicazione degli ISA;

non configurando inoltre un soggetto passivo IRAP86.

Esempio 1 - Venditore occasionale con redditi conseguiti non superiori a 6.410,26 euro		
Provvigioni	6.000,00 €	
Deduzione forfettaria del 22%	1.320,00 € (-)	
Reddito imponibile	4.680,00 €	
Ritenuta a titolo d'imposta del 23%	1.076,40 € (-)	
Compenso netto	3.603,60 €	

Diversamente, in presenza di redditi netti oltre i 5.000 euro, il venditore porta a porta:

- è obbligato all'apertura della partita IVA. Se il superamento della soglia reddituale avviene in corso d'anno, il termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio attività decorre dalla data della prima operazione che comporta il superamento della soglia massima;
- deve emettere fattura elettronica e applicare l'IVA a rivalsa sulle provvigioni percepite;
- è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
- presenta la dichiarazione IVA mentre resta esonerato dal modello Redditi PF (ritenute a titolo d'imposta sui compensi che, quindi, non vanno sommati ad altri redditi ai fini della determinazione dell'IRPEF;
- è escluso dagli ISA;
- non è comunque soggetto passivo IRAP (sulla base di quanto visto in precedenza).

<sup>85</sup> cfr. risoluzione n. 180 del 12.07.1995.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> sino al 2021 in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 141 del 04.06.1998, dal 2022 in base alle previsioni dell'art. 1, comma 8 della Legge 234/2021 che esonera tout court dall'imposta professionisti, ditte individuali e lavoratori autonomi.

segue



Provvigioni	10.000,00€
IVA	2.200,00 €
Deduzione forfettaria del 22%	2.200,00 € (-)
Reddito imponibile	7.800,00 €
Ritenuta a titolo d'imposta del 23%	1.794,00 € (-)
Compenso netto	6.006,00€

Si noti che qualora il **superamento della soglia "critica"** delle provvigioni avvenga **in corso d'anno**, l'**IVA** si applica **esclusivamente** per le **operazioni** che **eccedono** l'importo di 6.410,26 euro (redditi netti pari a 5.000 euro). Mentre, come visto, sotto tale limite restano ferme le regole ordinarie per il regime occasionale.

Si rende opportuno, invece, procedere a scorporare eventuali importi "a cavallo di soglia".

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, inoltre, un contribuente che **inizia ad esercitare** la vendita diretta a domicilio quale **attività abituale e professionale**, **non potrà più considerarsi "occasionale"**<sup>87</sup>.

Ne deriva che, una volta superata la predetta soglia, il conseguimento di provvigioni inferiori a tale importo nei periodi d'imposta successivi non è sufficiente a far decadere la soggettività passiva IVA del venditore porta a porta.

#### D.3. QUALI SONO I PROFILI PREVIDENZIALI DELLA VENDITA PORTA A PORTA?

**R.3.** I venditori porta a porta hanno l'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata Inps** soltanto nel caso in cui il **reddito annuo** derivante da dette attività sia **superiore a 5.000 euro** (quindi, come già anticipato, in presenza di un volume complessivo di provvigioni pari ad euro 6.410,26).

Il venditore porta a porta "occasionale" invece, non ha alcun obbligo di iscrizione.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> quindi, escluso dal campo di applicazione dell'Iva); ciò, almeno, fino a quando viene esercitata l'attività in questione (risoluzione n. 18/E del 27.01.2006).

#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



Al fine della **verifica** del predetto **limite di reddito** devono però essere considerati **tutti i redditi percepiti** dal contribuente nel periodo d'imposta, anche se conseguiti nell'ambito di **collaborazioni con diverse imprese**.

#### I contributi sono:

**dovuti esclusivamente** sulla quota parte dei compensi che **eccede la soglia di 5.000 euro netti** 

da calcolare sul reddito imponibile e, quindi, **al netto del 22% applicato a titolo di deduzione forfettaria** 

Si ricorda, inoltre, che i **contributi** dovuti alla Gestione separata INPS sono:

- per 1/3 a carico del contribuente venditore porta a porta,
- per 2/3 a carico dell'azienda mandante,


I contributi devono essere corrisposti **entro il giorno 16** del mese successivo al pagamento del compenso.

Si noti poi che il venditore porta a porta **non ha l'obbligo di iscrizione all'Inail**, a prescindere dal livello di reddito conseguito – **anche se svolge** le **attività pericolose** previste<sup>88</sup> dalla legge (ad esempio: uso di computer, di veicoli a motore eccetera).

#### D.4. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA MANDANTE?

R.4. Le società che intendono avvalersi dei venditori porta a porta hanno l'obbligo di:

- presentare la relativa Scia al Comune di residenza o in cui ha la sede legale;
- presentare all'autorità di Pubblica Sicurezza di residenza l'elenco degli incaricati alla vendita diretta;
- rilasciare agli stessi un tesserino di riconoscimento, numerato e rinnovato con cadenza annuale.



La società mandante che opera in qualità di sostituto d'imposta è inoltre chiamata ad:

<sup>88</sup> dall'articolo 1 del T.U. n. 1124/1965.

#### NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



- applicare la ritenuta a titolo di imposta nel momento in cui effettua il pagamento al soggetto incaricato delle vendite;
- effettuare il versamento della ritenuta operata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni dovute agli incaricati, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo "1040" nella sezione erario.

I **compensi annuali** corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio e le relative ritenute dovranno essere **riepilogati** con la consegna a ciascun percipiente della relativa **Certificazione Unica**, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati.

L'azienda committente dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione finanziaria, **tramite la dichiarazione modello 770** in qualità di sostituto d'imposta, le provvigioni corrisposte agli incaricati, la base imponibile per il calcolo delle ritenute e le ritenute operate.

#### **ADEMPIMENTI SOCIETÀ MITTENTE**

- Applica la ritenuta a titolo d'imposta;
- Versa all'erario la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni (F24 codice tributo "1040")
- Rilascia al venditore e invia telematicamente la CU (causale "V" o "V2") relativa alle provvigioni corrisposte e delle ritenute operate entro il 16.03;
- Riepiloga nel modello 770 i versamenti effettuati e le compensazioni operate nei quadri ST
   e SX

GIUSEPPE IANNIBELLI